



COMUNE DI PIATEDA

(PROVINCIA DI SONDRIO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 11 Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

L'anno 2023, addì 27 del mese di Aprile, alle ore 21.00, nella sede comunale delle adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in **seduta Pubblica di Prima convocazione**.

Risultano presenti al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.:

Cognome e nome	Carica	Presente
MARCHESINI SIMONE LUCA	Sindaco	SI
VANOTTI BARBARA	Consigliere	SI
PEDROLI STEFANO	Consigliere	SI
PUSTERLA ROBERTA	Consigliere	NO
SIMONINI GIOVANNA	Consigliere	SI
SVANOLETTI LORENZA	Consigliere	SI
MARCHETTI DAVIDE	Consigliere	SI
SCAMOZZI GIAN PIERO	Consigliere	NO
PARORA ALDO	Consigliere	SI
GAGGI ANDREA	Consigliere	NO
MICHELETTI DEBORAH	Consigliere	SI
		Presenti: 8 Assenti 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. OREGIONI FLAVIO.

Il Sig. MARCHESINI SIMONE LUCA nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione ARERA n. 363 del 3/08/2021 ha approvato il metodo tariffario (MTR-2), per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RICHIAMATA la propria deliberazione adottata in data odierna avente ad oggetto "RIAPPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025" – REVISIONE ANNO 2023" con la quale è stato approvato l'MTR anno 2023 per un valore complessivo di € 260.303,00, per un totale entrate tariffarie, dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, di € 259.596,00;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale stabilisce in particolare che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

TENUTO CONTO che l'articolo 3 comma 5-quinquies del d.l. n. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*.

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

RITENUTO di intervenire, sulla base dell'art. 28 del regolamento TARI e in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della legge 147/2013, in favore delle utenze domestiche meritevoli di maggior tutela adottando criteri necessari per l'individuazione dei beneficiari, riconoscendo nello specifico:

- la riduzione del 50% della tariffa variabile per i contribuenti che versano in condizioni di disagio economico che presentino domanda con un ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 18.000,00 esclusivamente per l'immobile oggetto della tassa nel quale il richiedente risiede anagraficamente e con l'inesistenza di morosità pregresse.

DATO ATTO che il costo complessivo delle riduzioni concesse alle utenze domestiche verrà finanziato con risorse iscritte in bilancio.

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti come segue:

- 70 % a carico delle utenze domestiche;
- 30 % a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate

nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra per l'anno 2023 ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2022, non rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4.6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, pertanto è stata presentata l'istanza ad ARERA per il superamento del limite di crescita, come previsto dall'art. 4.7 dell'Allegato A della deliberazione Arera 363/2021/R/Rif, con prot. 3255 del 14.04.2023;

RITENUTO pertanto che a seguito dell'istanza del superamento del limite di crescita che ha definito un importo del MTR di € 260.303,00, l'entrata tariffaria applicabile, dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, è € 259.596,00;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera viene determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al cento per cento;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 16 giugno 2023
- seconda rata: 16 dicembre 2023
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2023

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e

sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Sondrio in data 10 gennaio 2023, delibera n. 3, sull'importo del tributo, nella misura del 4%;

DATO ATTO che con la Legge di Bilancio 2023, n. 197 del 29.12.2022, è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 al 30.04.2023;

Illustra l'argomento il Vice-Sindaco Barbara Vanotti.

“Gli interventi dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l'intera seduta viene registrata e la registrazione viene messa a disposizione dei Consiglieri e pubblicata sul sito Internet del Comune –Home page- Audio sedute del Consiglio Comunale - (art. 45 del Regolamento del Consiglio Comunale)”.

VISTI i pareri favorevoli, riportati in allegato, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

- dal Responsabile dell'Area Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile in ordine alla regolarità tecnica-contabile e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, formulati nei modi legge dai n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) DI PRENDERE ATTO del Piano Finanziario approvato con deliberazione nella seduta odierna.
- 3) DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 4) DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario 2022-2025 – REVISIONE 2023.

- 5) DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Sondrio nella misura del 4%.
- 6) DI INTERVENIRE, sulla base dell'art. 28 del regolamento TARI e in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della legge 147/2013, in favore delle utenze domestiche meritevoli di maggior tutela adottando criteri necessari per l'individuazione dei beneficiari, riconoscendo nello specifico:
 - la riduzione del 50% della tariffa variabile per i contribuenti che versano in condizioni di disagio economico che presentino domanda con un ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 18.000,00 esclusivamente per l'immobile oggetto della tassa nel quale il richiedente risieda anagraficamente e con l'inesistenza di morosità pregresse.
- 7) DI DARE ATTO che il costo complessivo delle riduzioni concesse alle utenze domestiche verrà finanziato con risorse iscritte in bilancio.
- 8) DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
 - prima rata: 16 giugno 2023
 - seconda rata: 16 dicembre 2023
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2023
- 9) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
- 10) DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Sindaco, considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti conseguenti, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Con la seguente votazione, resa in forma palese:

Consiglieri presenti: n. 8
Consiglieri astenuti: n. 0
Consiglieri favorevoli: n. 8
Consiglieri contrari: n. 0

DELIBERA

- 1) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Pareri

COMUNE DI PIATEDA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 11**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **parere favorevole**

Data **20/04/2023**

Il Responsabile di Settore

Moira Giumelli

Parere Contabile

Ragioneria ed Economato

in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **parere favorevole**

Data **20/04/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

Chiara Roffinoli

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente
MARCHESINI SIMONE LUCA

Il Segretario Comunale
OREGIONI FLAVIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Flavio Oregioni in data 08/05/2023
MARCHESINI SIMONE LUCA in data 08/05/2023

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/04/2023



COMUNE DI PIATEDA

(PROVINCIA DI SONDRIO)

DELIBERA N. 11 del 27/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la sopraindicata deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 08/05/2023 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 08/05/2023

Il Segretario Comunale
OREGIONI FLAVIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 08/05/2023

Il Segretario Comunale
OREGIONI FLAVIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Flavio Oregioni in data 08/05/2023

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Quota fissa €/mq	Quota variabile €/anno
1 componente	€ 0,16	€ 59,42
2 componenti	€ 0,19	€ 118,84
3 componenti	€ 0,21	€ 133,70
4 componenti	€ 0,22	€ 163,41
5 componenti	€ 0,24	€ 215,40
6 o più componenti	€ 0,25	€ 252,54

UTENZE NON DOMESTICHE

n.	attività	Tariffe €/mq. parte fissa	Tariffe €/mq. parte variabile	Totale €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,15	0,70	0,85
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,32	1,49	1,81
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,25	1,13	1,38
4	Esposizioni, autosaloni	0,14	0,68	0,82
5	Alberghi con ristorante	0,51	2,37	2,89
6	Alberghi senza ristorante	0,38	1,77	2,15
7	Case di cura e riposo	0,46	2,11	2,57
8	Uffici, agenzie	0,48	2,22	2,70
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,26	1,22	1,48
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,42	1,92	2,34
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,51	2,38	2,89
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,35	1,59	1,94
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,44	2,04	2,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,39	1,81	2,20
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,26	1,22	1,48
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,33	10,72	13,05
17	Bar, caffè, pasticceria	1,75	8,06	9,81
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,85	3,90	4,75
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,74	3,40	4,14
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,92	13,43	16,35
21	Discoteche, night-club	0,50	2,31	2,81